



COMUNE DI MURISENGO

Provincia di Alessandria
Piazza della Vittoria 1

I.M.U. 2024 VERSAMENTO DELL'ACCONTO ENTRO IL 17 GIUGNO 2024

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi

SI INFORMA

CHE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 DEL 14.12.2023 sono state approvate le aliquote IMU 2024 riportate nel prospetto allegato, e sono stati aggiornati, come segue, i valori delle aree edificabili con decorrenza 01.01.2024:

- Valore venale dei terreni edificabili siti nel capoluogo euro 15,00 al mq
- Valore venale dei terreni edificabili siti nelle frazioni San Candido e Sorina euro 15,00 al mq
- Area P.I.P. in loca. Gallo euro 12,00 al mq.

**E' POSSIBILE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI
CALCOLO ON LINE IMU, ACCEDENDO AL SITO
www.comune.murisengo.al.it E CONSULTANDO LA SEZIONE:**

**“Tutti gli argomenti” > “Imposte” > “Calcolo Imposta Unica
Comunale (IUC)” > “Accedi alla pagina dedicata”**

<https://www.comune.murisengo.al.it/Menu?IDVoceMenu=276932>

COME COMUNICARE LE VARIAZIONI/ESENZIONI

In caso di variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, è necessario presentare la dichiarazione IMU al Comune per metterlo a conoscenza di tali variazioni.

Non occorre trasmettere la dichiarazione quando è relativa a eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio o dall'Anagrafe comunale.

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si modifichino dei dati e degli elementi dichiarati

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A GEOM. MASOERO LUCIA

Lunedì- mercoledì- venerdì dalle 8,30 alle 13,00

Sabato dalle 8,30 alle 12,30

Tel. 0141-993041 int. 2 - 1

tecnico@murisengo.com

PROSPETTO ALIQUOTE IMU ANNO 2024

CODICE COMUNE CATASTALE F814

		ALIQUOTE I.M.U.	Codice tributo IMU
1	ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse cat. A01-A08-A09 e relative pertinenze solo una per cat. C02-C06-C07)	Esenti	
2	ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A01-A08-A09 e relative pertinenze solo una per cat. C02-C06-C07	0,40% (detrazione euro 200,00)	3912
3	ABITAZIONE PRINCIPALE posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata a terzi.	Esenti	
	IMMOBILI AD USO ABITATIVO locati a canone concordato riduzione del 25% (obbligo di presentare dichiarazione IMU e copia del contratto)	0,64%	3918
4	IMMOBILI AD USO ABITATIVO per uso diverso da abitazione principale e relative pertinenze	0,85%	3918
5	TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI	0,85%	3918
5.1	Categoria D quota Stato Categoria D quota Comune	0,76% 0,09%	3925 3930
5.2	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (obbligo di presentare dichiarazione IMU)	esenti	3930
6	AREE EDIFICABILI (valore fissato con D.G.C. 13 del 28.01.2019 euro/mq 20,00)	0,85%	3916
7	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%	
8	TERRENI AGRICOLI	Esenti	

Il **calcolo IMU** è basato sulla rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5% a cui viene applicato il moltiplicatore di riferimento per calcolare il **valore catastale** dell'immobile. Il valore catastale è la base imponibile dell'imposta municipale (IMU). Sulla base della classificazione dell'immobile sono previsti i seguenti **moltiplicatori IMU**:

- **160** = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati delle classi A e C2 - C6 - C7, con esclusione della categoria A/10.
- **140** = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come B, C3, C4, C5.
- **80** = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come D/5
- **80** = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come A10.
- **65** = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
- **55** = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come C1.

Non sono soggetti all'imposta:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville e castelli)
- **I TERRENI AGRICOLI** a seguito dell'abrogazione dei commi da 1 a 9 bis dell'art.1 del D.L. 24.01.2016 n.4

- Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- E' ridotta del 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado con le modalità di cui al comma 3 dell'art.13 del D.L. 6.12.2011 N.201 convertito dalla Legge 22.12.2011 n.214 e modificato con la Legge 28.12.2015 n.208;